



Il Centro Mendrisio

www.ilcentromendrisio.ch

Al Lodevole
Municipio della Città di Mendrisio
Cancelleria comunale
6850 Mendrisio

Mendrisio, 26 marzo 2026

Stimato Presidente del Consiglio Comunale,
Stimate Colleghe e Colleghi Consigliere/i comunali,

con la presente, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 67 LOC e 17 RALOC, nonché dall'art. 36 del Regolamento comunale della Città di Mendrisio, i sottoscritti Consiglieri comunali procedono alla presentazione della seguente

Mozione elaborata per aprire le Commissioni di Quartiere ai Giovani

I. Premessa

Avvicinare i giovani alle istituzioni rappresenta una priorità per il rafforzamento della democrazia locale. In un contesto caratterizzato da una crescente distanza tra le nuove generazioni e i processi decisionali pubblici, è compito del Comune creare spazi concreti, accessibili e formativi di partecipazione. Il coinvolgimento precoce dei giovani nei processi decisionali consente infatti di sviluppare competenze civiche, senso di responsabilità e fiducia nelle istituzioni, trasformandoli progressivamente da destinatari passivi delle politiche pubbliche a soggetti attivi, consapevoli e responsabili.

Al contempo, la creazione di strumenti di partecipazione dotati di reale incidenza - e non meramente simbolici - permette di rafforzare il legame tra cittadinanza e istituzioni, contribuendo anche a contrastare fenomeni di disaffezione e distacco dalla vita pubblica. In questa prospettiva, il coinvolgimento delle nuove generazioni non solo migliora la qualità delle decisioni pubbliche, rendendole più aderenti ai bisogni emergenti, ma favorisce anche la formazione di una futura classe civica e politica radicata nel territorio.

La partecipazione giovanile non costituisce pertanto un elemento accessorio, bensì un investimento strategico per la sostenibilità istituzionale, la qualità della democrazia locale e la coesione sociale nel medio-lungo periodo.

Le Commissioni di quartiere, per la loro prossimità ai bisogni della popolazione e per la loro funzione consultiva, costituiscono uno strumento particolarmente idoneo a favorire un primo contatto dei giovani con le dinamiche istituzionali. Nella loro configurazione attuale, tuttavia, esse non prevedono meccanismi specifici volti a incentivare la presenza giovanile, non sfruttando così, a mente dei mozionanti, un'importante occasione di coinvolgimento civico.

II. L'attuale disciplinamento delle Commissioni di Quartiere

Allo stato attuale il Regolamento comunale del Comune di Mendrisio disciplina le Commissioni di Quartiere in due articoli distinti, che hanno il seguente tenore letterale:

Art. 66 Commissione di Quartiere

1. Il Municipio, ogni quadriennio entro il mese di luglio, nomina le seguenti Commissioni di Quartiere: Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salarino e Tremona.
Possono essere nominati membri della Commissione di Quartiere solo persone domiciliate, che abitano o che svolgono prevalentemente la loro attività professionale nel relativo Quartiere.
2. Ogni Commissione si compone da sette a nove membri. Il Capo Dicastero è membro d'ufficio di tutte le Commissioni di Quartiere. Il Capo Dicastero non ha diritto di voto. La sua carica di membro della Commissione non viene conteggiato nell'attribuzione dei seggi fra i vari gruppi politici. Di principio, la nomina dei membri ha luogo secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio. Resta riservata la facoltà di nominare membri indipendenti o di gruppi non rappresentati in Municipio.
3. La Commissione designa ogni anno nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.
4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.
5. Il Municipio istituisce un Ufficio Commissioni di Quartiere con il compito di fungere da segretariato delle Commissioni di Quartiere e da intermediario tra le stesse, l'Amministrazione comunale ed il Municipio.

Il responsabile dell'Ufficio Commissioni partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni di Quartiere, agli incontri tra le Commissioni di Quartiere ed il Municipio, così come agli incontri tra il Municipio e la popolazione dei vari Quartieri.

Art. 67 Competenze e convocazione

1. Le Commissioni di Quartiere esercitano funzioni consultive e propositive su questioni di interesse locale relative al Quartiere.
2. Compiti della Commissione di Quartiere sono in particolare quelli di:
 - sottoporre al Dicastero progetti d'interesse pubblico da far discutere in Municipio in vista di decisioni concrete;
 - partecipare alle consultazioni che il Municipio attiva in caso di progetti e questioni importanti che toccano il Quartiere;
 - individuare i problemi del Quartiere e dei suoi abitanti e segnalarli, tramite l'Ufficio Commissioni di Quartiere, ai servizi dell'Amministrazione comunale o al Municipio.

Alle Commissioni sono presentati a titolo informativo:

- a) gli obiettivi strategici;
 - b) il piano finanziario;
 - c) il piano delle opere prioritarie.
3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal Municipio, tramite l'Ufficio Commissioni di Quartiere, con avviso scritto di regola sette giorni prima della seduta. Due volte all'anno la Commissione si riunisce in seduta pubblica, in queste occasioni l'avviso è pubblicato all'albo di quartiere e all'albo comunale virtuale con un preavviso di trenta giorni. Nel corso delle sedute pubbliche ogni cittadino ha la possibilità di prendere parola per segnalare problematiche specifiche o formulare proposte all'indirizzo delle autorità comunali. Le segnalazioni e le proposte raccolte nel corso delle sedute pubbliche sono verbalizzate dalla Commissione, che le trasmette al Municipio unitamente ad un proprio preavviso scritto.
 4. L'incontro tra il Municipio e le singole Commissioni di Quartiere avviene almeno una volta all'anno.
 5. Il Municipio incontra la popolazione dei singoli Quartieri almeno una volta per quadriennio.
 6. Il Municipio risponde per iscritto alle richieste della Commissione di Quartiere entro 90 giorni.

Oltre alle disposizioni di diritto comunale testé richiamate, le Commissioni di Quartiere sono disciplinate anche dalla legislazione di ordine superiore, segnatamente dalla Legge organica comunale (LOC; RL 181.100) e, in particolare, dal suo articolo 4, che ha il seguente testo letterale:

Suddivisioni

Art. 4^[1] 1La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità. Il Regolamento comunale elenca le frazioni.

2Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.

3L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri, se prevista, è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva e propositiva negli ambiti di loro pertinenza, riservato il diritto di ottenere risposta dal municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

4Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.

5Il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.

È qui interessante osservare che il cpv. 3 dell'art. 4 LOC stabilisce espressamente che gli organi di Quartiere hanno prettamente una funzione consultiva e propositiva e hanno unicamente il diritto di ottenere risposta dal Municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.

L'attuale testo dell'art. 4 LOC è stato adottato nell'ambito della revisione della LOC entrata in vigore il 1° giugno 2017 (BU 14/2017 del 31 marzo 2017, pag. 66 e segg.). Se è di principio vero che il cpv. 5 preveda la possibilità di dotare gli eventuali organi di quartiere di un "*budget finanziario*" è importante evidenziare che tale possibilità, nell'intento del Legislatore cantonale, è stata prevista allo scopo di permettere agli organi delle frazioni o dei quartieri (se previsti nel Regolamento organico comunale) di poter espletare le proprie funzioni consultive e propositive e non già nel senso di poter statuire in maniera vincolante sull'impiego di fondi pubblici per l'effettiva realizzazione di progetti o investimenti. Ne dà atto in particolare il rapporto 7244R del 21 dicembre 2016 della Commissione della legislazione del Gran Consiglio che, a pag. 8, ribadisce espressamente che:

Lo stesso si può dire per il cpv. 3, dove il Messaggio sottolinea che il ruolo propositivo attribuito a dette Commissioni non consente loro di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali (ciò che peraltro non è mai stata intenzione né del citato Rapporto commissionale, né della mozione cui si riferiva), ma solo di formulare proposte che potranno avere valenza e peso politici pari a quelli di una petizione. Importante ci sembra comunque la conferma del diritto di risposta nei tempi stabiliti dal Regolamento comunale, affinché al Municipio rimanga il vincolo a chinarsi sulle questioni portate alla sua attenzione da Commissioni o Assemblee di quartiere. È una garanzia affinché quest'ultime possano esercitare appieno il loro ruolo di antenna sul territorio.

III. La proposta di apertura ai Giovani

1. Contenuto della proposta

Alla luce di quanto precede, si propone di modificare la composizione delle Commissioni di quartiere, portando il numero massimo dei membri da nove a undici. Tale ampliamento consentirebbe di riservare due seggi a giovani, indicativamente appartenenti alla fascia d'età compresa tra i sedici e i venticinque anni, offrendo loro la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione quale prima esperienza diretta di coinvolgimento istituzionale. La misura si inserisce in una logica di promozione attiva della partecipazione civica e di formazione alla cittadinanza, con effetti positivi sia sul piano individuale sia su quello collettivo.

Una simile impostazione permetterebbe di favorire il ricambio generazionale all'interno delle istituzioni locali, contribuendo al contempo ad arricchire il processo decisionale con una prospettiva generazionale diversa, spesso più vicina alle dinamiche sociali emergenti. L'integrazione di giovani nei lavori delle Commissioni di quartiere può inoltre rafforzare il senso di appartenenza al Comune e incentivare, nel medio-lungo periodo, un maggiore impegno civico e politico, sfociando magari in un aumento delle candidature giovanili per il Consiglio comunale. Il tutto con un impatto organizzativo e finanziario contenuto, trattandosi di un incremento limitato del numero dei membri delle Commissioni di Quartiere.

2. Ricevibilità della presente mozione

La presente mozione elaborata deve essere ritenuta ricevibile, avendo per oggetto la modifica del Regolamento comunale della Città di Mendrisio. A non averne dubbio alcuno, la materia rientra tra quelle di competenza del Consiglio comunale a norma dei combinati disposti di cui all'art 42 cpv. 2 in lettura combinata con l'art. 13 lett. a) LOC.

3. Proposta concreta di modifica dell'art. 66 cpv. 2 del Regolamento comunale

Con il disegno di modifica del Regolamento comunale qui accluso i mozionanti propongono di modificare come segue il cpv. 2 dell'art. 66 del Regolamento comunale

2. Ogni Commissione si compone da sette a undici membri.

La composizione della Commissione avviene in base ai seguenti principi:

- a) il Capo Dicastero;
- b) sette membri nominati secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio;
- c) fino a ulteriori due membri indipendenti o di gruppi non rappresentati in Municipio;
- d) fino a ulteriori due membri tra i giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, se tra i membri nominati secondo le lettere b) e c) non vi sono giovani di età compresa tra 16 e 25 anni.

I membri della Commissione, a eccezione del Capo Dicastero, devono essere residenti nel Quartiere.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono nominati previa loro candidatura al Municipio.

Il Capo Dicastero non ha diritto di voto.

L'appartenenza politica del Capo Dicastero non è considerata nell'attribuzione dei seggi nominati secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio.

4. Conclusione

Il disegno di legge oggetto della presente mozione propone di aprire ai Giovani la possibilità di prendere parte attivamente alle Commissioni di Quartiere, riservando due posti al loro interno. L'avvicinamento dei giovani alle istituzioni è un obiettivo importante, che la Città di Mendrisio potrebbe provare a perseguire in maniera pionieristica, aprendo a questa possibilità.

Si ritiene che il testo normativo proposto sia stato redatto in forma semplice, leggibile e, soprattutto, praticabile.

Con la massima stima.

Avv. Gianluca Padlina

Davide Rossi, Matteo Salvade, Pascal Cattaneo, Gregorio Aostalli, Fabrizio Molteni, Vera Bosshard

Allegato: Disegno di modifica del Regolamento comunale della Città di Mendrisio

X.X.XX

Xx mese 2026

Regolamento comunale della Città di Mendrisio

Il Consiglio comunale di Mendrisio

Richiamati

gli artt. 42 cpv. 2 e 13 lett. a) LOC della Legge organica comunale 10 marzo 1987;
l'art. 9a del Regolamento comunale del 27 maggio 2014.

risolve

1. L'art. 66 cpv. 2 del Regolamento comunale della Città di Mendrisio è modificato come segue:
2. Ogni Commissione si compone da sette a undici membri.
La composizione della Commissione avviene in base ai seguenti principi:
 - a) il Capo Dicastero;
 - b) sette membri nominati secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio;
 - c) fino a ulteriori due membri indipendenti o di gruppi non rappresentati in Municipio;
 - d) fino a ulteriori due membri tra i giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, se tra i membri nominati secondo le lettere b) e c) non vi sono giovani di età compresa tra 16 e 25 anni.I membri della Commissione, a eccezione del Capo Dicastero, devono essere residenti nel Quartiere.
I membri di cui alle lettere c) ed) sono nominati previa loro candidatura al Municipio.
Il Capo Dicastero non ha diritto di voto.
L'appartenenza politica del Capo Dicastero non è considerata nell'attribuzione dei seggi nominati secondo la ripartizione politica dei seggi in Municipio.
3. La modifica entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Approvato dall'onoranda Consiglio comunale in data XX mese 2026.

Per il Consiglio comunale

Nome Cognome

Presidente

Lic. rer. poi. Massimo Demenga

Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali, con risoluzione no. **XX-XX-XXXXX** del XX mese 2026.

Entrato in vigore al XX.mese.2026